

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, VISCARDI, BIANCHINI, BALESTRACCI, BORTO-
LAMI, CARRUS, CASTAGNETTI PIERLUIGI, NAPOLI, OR-
SENIGO, PUMILIA, RIGHI, ROJCH, FRASSON, BRUNETTI,
CACCIA, COLONI, RUSSO FERDINANDO, SAVIO**

Presentata il 21 settembre 1988

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria ed integrazioni alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo strumento fondamentale di intervento dello Stato per l'attuazione della politica mineraria è costituito dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, che ha esaurito i suoi effetti finanziari alla fine del 1986.

Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 389, ha provveduto a rifinanziare gli interventi della legge n. 752 del 1982 per il solo anno 1987.

Le norme affidano al CIPE la determinazione degli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario riguardanti l'approvvigionamento e la razionale utilizzazione delle materie prime minerarie, nonché l'individuazione delle sostanze minerali di rilevante interesse per il Paese.

A tal fine, le stesse norme hanno previsto, fino al 1987, una serie di agevolazioni a sostegno delle seguenti attività:

a) ricerca di base finalizzata alla conoscenza delle potenzialità minerarie di tutto il territorio nazionale. L'attività è stata affidata principalmente all'ENI ed i relativi oneri sono a totale carico dello Stato. Lo stanziamento complessivo è di lire 75 miliardi; le attività sono in corso, affidate operativamente alla RIMIN.;

b) ricerca operativa in Italia indirizzata all'individuazione di nuove risorse estraibili: stanziamento complessivo di lire 120 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale;

c) programmi di investimento relativi alla coltivazione dei minerali « strate-

gici»: finanziamenti agevolati con uno stanziamento complessivo, per la riduzione del tasso di interesse, di lire 330 miliardi in 15 anni;

d) mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere, in vista di un'eventuale ripresa produttiva per motivi strategici. Sono stati concessi contributi per addetto;

e) ripianamento delle perdite di gestione di miniere mantenute in fase produttiva per motivi strategici. Dall'agevolazione sono escluse le miniere che registrano forti e continui disavanzi. Lo stanziamento complessivo, riferito anche all'intervento di cui alla lettera d), è stato di lire 255 miliardi;

f) attività all'estero di ricerca mineraria e di acquisizione di partecipazioni in iniziative di ricerca già istituite o in miniere in fase produttiva. Per motivi di sicurezza negli approvvigionamenti, le relative agevolazioni sono riservate all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI. Lo stanziamento è ammontato complessivamente a lire 170 miliardi.

Per quanto riguarda in particolare la ricerca operativa in Italia, detti interventi hanno consentito di incrementare le riserve nelle aree già oggetto di coltivazione.

Il ripianamento delle perdite ha invece reso possibile la coltivazione di unità minerarie evitando chiusure traumatiche in aree dove spesso la miniera rappresenta l'unica attività industriale.

Gli operatori economici hanno lamentato che, a causa della complessità delle procedure, e dei conseguenti ritardi nelle erogazioni, si è registrato un continuo, sensibile incremento degli oneri finanziari.

Trattasi, a nostro giudizio, di un'osservazione fondata. La presente proposta, consentendo l'erogazione di anticipazioni fino al 70 per cento delle perdite previste, indica una realistica e possibile soluzione al problema.

Tuttavia le ragioni sociali che consigliano e giustificano gli interventi di ripiano postulano la promozione, in parallelo, di attività sostitutive nelle aree interessate dalle necessarie dismissioni di attività minerarie. Né bisogna dimenticare l'esigenza di attivare un programma organico di esplorazioni sul territorio nazionale per nuove iniziative, anche con primarie compagnie internazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è comunque necessario un adeguato e tempestivo sostegno da parte dello Stato, anche in considerazione del fatto che le provvidenze sopra descritte sono venute a cessare con la fine dell'anno 1987 ed esiste il rischio di un totale abbandono da parte degli operatori.

Sicché appare urgente l'emanazione di una nuova normativa che, nell'utilizzare gli accantonamenti disposti per l'attuazione della politica mineraria dalla legge finanziaria 1988, preveda per il quinquennio 1988-1992, interventi specifici basati principalmente sulle seguenti linee:

ulteriori stanziamenti in favore della ricerca di base, della ricerca operativa in Italia e degli investimenti necessari per la coltivazione mineraria;

rifinanziamento dei capitoli di spesa relativi al mantenimento in stato di potenziale coltivazione ed al ripianamento delle perdite di gestione, estendendone la destinazione alla erogazione di contributi per interventi di ripristino ambientale e valorizzazione del territorio nonché per attività sostitutive da intraprendersi a seguito della dismissione di miniere o singoli cantieri minerari;

rifinanziamento della voce di spesa della legge n. 752 del 1982 relativa alla ricerca mineraria all'estero, ed aggiunta di un incentivo specificamente destinato alla fase dello sviluppo successivo alla ricerca, all'acquisizione o partecipazione in miniere già in attività di coltivazione, nonché all'acquisizione di partecipazioni in società o consorzi internazionali di particolare rilevanza nel settore;

conferma della destinazione in via prioritaria dei contributi per la attività all'estero ad ENI ed IRI, per le menzionate ragioni di sicurezza negli approvvigionamenti;

snellimenti o modifiche procedurali intesi a consentire una maggiore tempestività nell'erogazione delle agevolazioni secondo gli stessi suggerimenti emersi dalle annuali relazioni della Corte dei conti;

indirizzi per l'applicazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche al fine di favorire una ricaduta sul territorio agevolando gli usi non elettrici nonché un graduale passaggio alla nuova normativa evitando il rischio di blocco di tutte le iniziative causato dal ritardo nell'emanazione del regolamento di attuazione.

A questi obiettivi sono finalizzati i nove articoli della presente proposta.

In particolare l'articolo 1 suggerisce le modifiche che il dibattito e l'esperienza di cinque anni di applicazione della legge mineraria indicano come indispensabili per promuovere l'elevazione del grado di economicità del settore in Italia anche mediante la razionalizzazione delle strutture minerarie esistenti nel territorio nazionale. Di sicuro interesse la riaffermazione del principio della globalità della finanza pubblica con il richiamo a perdite di gestione che non superino l'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò nella considerazione che per la finanza pubblica l'onere di ripiano è indifferente se pur allocato su tabelle diverse, mentre è assai diverso l'impatto sulla società civile. Molto meglio una attività di coltivazione in perdita, ma che utilizza i lavoratori, di una cassa integrazione indefinita che alimenta il lavoro nero sacrificando tra l'altro anche altre attività produttive.

L'articolo 2 demanda al CIPE, entro tre mesi, di definire indirizzi e criteri per l'applicazione della presente proposta.

L'articolo 3 prevede tariffe elettriche agevolate per le unità produttive che operino in condizioni particolarmente onerose o effettuino produzioni ritenute significative ai fini dell'approvvigionamento di materie prime minerali.

L'articolo 4 definisce con chiarezza le norme sulla contitolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, mentre l'articolo 5 dispone contributi per interventi sul territorio al fine di promuovere attività sostitutive. Questo nella considerazione che le tradizionali aree minerarie sono caratterizzate da una monocultura con scarso indotto, sicché la creazione di attività sostitutive incontra molte difficoltà anche per la mancanza di un tessuto imprenditoriale diffuso.

È questo un articolo su cui riposano tante speranze di concorrere a determinare, anche attraverso questo strumento, condizioni per lo sviluppo in aree fino ad oggi pesantemente marcate da processi di riduzione di posti di lavoro e senza concrete prospettive di recupero dei livelli di occupazione per la intrinseca debolezza del tessuto infrastrutturale socio-economico ed imprenditoriale.

Di rilievo la norma che prevede la valorizzazione ed il recupero sotto il profilo culturale ed ambientale dei terreni e degli immobili legati ad attività minerarie in crisi attraverso progetti di utilizzazione finanziabili dal FIO. Sarà così possibile sostenere iniziative di salvaguardia recupero e valorizzazione del territorio e della sua storia, in aree che hanno dato molto al Paese e che, giustamente, attendono di non essere condannate ad esaurirsi con i giacimenti.

Le norme di cui all'articolo 6 hanno la funzione di restituire certezza agli operatori ed evitare che l'incomprensibile ritardo nell'emanazione del regolamento di applicazione della legge-quadro sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche provochi il totale blocco delle attività nel settore.

In particolare appare importante la precisazione interpretativa secondo cui le

istanze di permessi di ricerca sono soggette alla presentazione di uno studio di massima sulle modifiche ambientali solo nel caso in cui debbano effettuarsi attività di esplorazione profonda.

Ciò al fine di evitare non solo appesantimenti burocratici ed inutili costi, ma anche disparità di trattamento rispetto ad attività simili per le quali, giustamente, il detto adempimento non è richiesto.

La proiezione dei finanziamenti agli articoli 7, 8 e 9 è prevista su base quinquennale che rappresenta l'arco tempo-

rale minimo entro il quale sembra ragionevole promuovere, calibrare e misurare i risultati di una politica mineraria.

È con questi intendimenti, onorevoli colleghi, che auspichiamo il rapido esame della presente proposta la cui approvazione, riteniamo, potrà contribuire a risolvere insieme al problema degli approvvigionamenti del nostro Paese anche situazioni di forte degrado occupazionale e sociale in aree deboli, da tempo in attesa di provvedimenti urgenti ed incisivi di promozione del loro sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 6 ottobre 1982,
n. 752).

1. La legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata ed integrata come indicato nei commi seguenti.

2. L'ultimo comma dell'articolo 9, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

3. L'articolo 10 è abrogato.

4. L'articolo 11 è abrogato.

5. Il secondo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

6. Il primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio su-

periore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere fino al 31 dicembre 1992. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente ».

7. Il quinto comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Le spese complessive, nel limite massimo deliberato dal CIPI, sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo e alla mano d'opera necessaria con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente comma ».

8. Il settimo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento del contributo annuo deliberato ».

9. Il primo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1992 il CIPI, al fine di favorire l'attuazione delle linee di politica generale stabilite con delibera CIPE, di cui al precedente articolo 2, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate dalla summenzionata delibera o il formarsi di scorte strategiche, può decidere che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione dà luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, in attesa della creazione di attività sostitutive, miniere che comportino una perdita non superiore

all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione ».

10. Dopo il quarto comma dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 70 per cento del contributo annuo deliberato ».

11. L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — (*Attività all'estero*). — 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b*) in via prioritaria possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzati a concedere, ai soggetti di cui al comma 1, finanziamenti a tasso agevolato in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute:

a) successivamente a quelle di ricerca operativa, per portare il progetto minerario al livello di coltivazione a regime, incluse quelle relative alle infrastrutture necessarie per l'esportazione del prodotto;

b) per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero già in attività di coltivazione;

c) per l'acquisizione di partecipazioni in società o consorzi internazionali di particolare rilevanza che gestiscono attività, dirette o indirette, prevalentemente minerarie.

3. Il finanziamento agevolato deve essere di durata non superiore a 15 anni e con un periodo massimo di preammortamento di 5 anni. Il contributo in conto interessi è pari all'80 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

4. Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al comma 4.

6. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere.

7. La Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario, nonché la congruità delle spese sostenute.

8. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre,

previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

ART. 2.

(Indirizzi del CIPE).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752:

a) formula gli indirizzi per la realizzazione di attività sostitutive, da promuoversi da parte degli operatori minerari o da terzi ai sensi dell'articolo 5 conseguenti ad iniziative di razionalizzazione di attività minerarie, nonché per l'effettuazione di interventi sul territorio nel corso delle attività di ricerca e coltivazione mineraria o in seguito alla chiusura di unità produttive;

b) integra gli indirizzi generali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in particolare per un maggiore sviluppo dell'industria mineraria nazionale sul mercato internazionale;

c) determina i criteri per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al successivo articolo 3, nonché le modalità ed i criteri di determinazione del prezzo agevolato di cessione da parte dell'ENEL a piccole e medie imprese, dei fluidi geotermici per favorirne l'uso non elettrico secondo le finalità della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

ART. 3.

(Riduzione delle tariffe elettriche).

1. Entro 30 giorni dall'emanazione della delibera del CIPE di cui all'articolo 2 e sulla base dei criteri di cui al comma

1, lettera c) del medesimo articolo, il Comitato interministeriale prezzi determina la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, delle tariffe elettriche nella misura del 50 per cento rispetto a quelle vigenti, in favore delle unità minerarie o mineralurgiche che denunciino consumi di energia elettrica particolarmente elevati per il funzionamento di impianti di eduazione acque, ventilazione o trattamento.

2. La riduzione è accordata a condizione che le unità di cui al comma 1 operino in condizioni particolarmente onerose sul piano strutturale o del contesto socio-economico ed effettuino produzioni giudicate significative dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'approvvigionamento di materie prime minerali.

ART. 4.

(Norme sulla contitolarità).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che praticino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

2. I contitolari sono solidamente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal

comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

5. A ciascun contitolare della concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'Amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

ART. 5.

(Contributi per interventi sul territorio e per attività sostitutive).

1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o da sospensione totale o parziale di attività minera-

ria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la chiusura si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, comunque in vigenza del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai titolari di concessioni o ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive nel medesimo territorio comunale o nei comuni limitrofi, con piano di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, contributi a fondo perduto nella misura del 30 per cento dell'investimento globale necessario per la realizzazione di tali attività, elevabile al 70 per cento in caso di assenza degli altri incentivi richiamati al comma 2.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano e da organismi comunitari sino al limite dell'importo totale del costo complessivo per la realizzazione delle attività ammesse a contributo.

3. Le disponibilità per le agevolazioni di cui al comma 1 sono destinate in via prioritaria alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. I terreni ed i beni immobili direttamente od indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione nei bacini di cui al comma 1, saranno interessati da programmi di recupero ambientale e verranno destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e produttive attraverso progetti di utilizzazione e valorizzazione del territorio e delle sue risorse, da definirsi in accordo con gli enti locali interessati.

5. I programmi di cui al comma 4, presentati dai concessionari o permissionari tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro

due anni dalla data di approvazione della presente legge o, in caso di inosservanza del predetto termine, anche da altri soggetti tramite le regioni interessate saranno oggetto di intervento da parte del Fondo investimenti ed occupazione (FIO).

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, potrà disporre il finanziamento della progettazione e dei programmi di cui al comma 4.

ART. 6.

*(Modifiche ed integrazioni
alla legge 9 dicembre 1986, n. 896).*

1. La legge 9 dicembre 1986, n. 896 è modificata ed integrata come indicato nei commi seguenti.

2. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa, solo ove si intenda sviluppare attività di esplorazione profonda da realizzarsi con le caratteristiche dei pozzi produttivi, deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità ed alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire ».

3. All'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I permessi di ricerca, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo comma, saranno confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti

dai permessi stessi. I permessi di ricerca scaduti alla data di cui al comma precedente e per i quali è stata presentata domanda di proroga sono rinnovati per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso ».

ART. 7.

(Incremento degli stanziamenti per la ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche).

1. La complessiva autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche è incrementata di lire cinque miliardi per l'anno finanziario 1987, lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1989.

ART. 8.

(Finanziamenti).

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato per il quinquennio 1988-1992 così ripartite:

a) per le finalità di cui alla lettera *a)*: lire 103 miliardi in ragione di lire 18 miliardi, 5 miliardi, 25 miliardi e 30 miliardi rispettivamente per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992;

b) per le finalità di cui alla lettera *b)*: lire 115 miliardi in ragione di lire 40 miliardi, 10 miliardi, 20 miliardi e 25 miliardi rispettivamente per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992;

c) per le finalità di cui alla lettera *c)*: lire 170 miliardi in ragione di lire 70 miliardi, 10 miliardi, 25 miliardi e 40

miliardi rispettivamente per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992;

d) per le finalità di cui alla lettera d): lire 243 miliardi in ragione di lire 70 miliardi, 20 miliardi, 40 miliardi e 73 miliardi rispettivamente per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.

2. Per le finalità di cui all'articolo 20, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sono autorizzati cinque ulteriori limiti di impegno quindicennale, decorrenti dagli anni 1988-1989-1990-1991 e 1992 dell'importo di lire due miliardi ciascuno, per un importo complessivo di 10 miliardi di lire.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 359 miliardi di cui, per il comma 1, lire 53 miliardi, 68 miliardi e 100 miliardi rispettivamente per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 nonché di lire 20 miliardi per il 1990 e 1991 e 30 miliardi per il 1992 per le finalità di cui al comma 4 dello stesso articolo.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Al complessivo onere di lire 1035 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge per il quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 200 miliardi per il 1988, lire 100 miliardi per il 1989, lire 200 miliardi per il 1990 e 1991 e lire 300 miliardi per il 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento per la politica mineraria e in ragione di 35 miliardi utilizzando per il triennio 1987-1989 l'apposito accantonamento « Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.